

9605

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
REPUBBLICA ITALIANA

anno **2005**

RUCOLO GENERALE N. 32088/0

QUARTIERO N. 0/05

PUBBLICATA IL 04/07/2005


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DOTT. ANGELO GRASSO - SEZIONE V° CIVILE

pronunziato la seguente :

SENTENZAnella causa civile **RG. 32088/03** avente ad oggetto :Risarcimento danni .

Discussa alla udienza del 15 FEBBRAIO 2005.

**VERTENTE TRA**

Lunardon Alberto, elettivamente domiciliato in Milano - Via S. Barnaba 30 -- presso lo Studio dell'Avv. Roberto Pellini, da cui, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Stefano Pillitu, è rappresentato e difeso per delega a margine dell'atto di citazione.

Cod. Fisc : LRNLRT 69L02 P70F

PARTE ATTRICE**CONTRO**

SEA- Società per Azioni Esercizi Aeroportuali, elettivamente domiciliata in Milano - Corso Italia 6- presso lo Studio dell'Avv. Daniele Sciarillo, da cui è rappresentata e difesa giusta delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

Cod. Fisc. :00826040156

PARTE CONVENUTA**E CONTRO**

Aeroflot Russian Airlines, elettivamente domiciliata in Milano- Corso di Porta Vittoria 54 - presso lo studio del'Avv. Marco Radina, da cui è rappresentata e difesa giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta.

Cod. Fisc. : =

TERZA CHIAMATA

22/2/05

GIUDICE DI PACE
Dott. Angelo Grasso

GIUDICE DI PACE DI MILANO

(sez. X, dott. Grasso, R.G. n.32088/03)

Foglio di precisazione delle conclusioni

nell'interesse di S.E.A. Società per Azioni Esercizi Aeroportuali, con l'avv. Daniele Sciarrillo

- convenuta -

nel giudizio promosso dal sig. Alberto Lunardon, con gli avv.ti Stefano Pillitu e Roberto Pellini

- attore -

anche contro

la Aeroflot Russian Airlines, con gli avv.ti Fabbrini e Radina

- terza chiamata -

Per questi motivi, e per quelli che occorrendo saranno esposti in corso di causa, la S.E.A. Società per Azioni Esercizi Aeroportuali, rappresentata e difesa *ut supra*, assume le seguenti

conclusioni

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

in via preliminare:

- accertare e dichiarare la nullità della deposizione del teste di parte attrice, sig.ra Leporati, ex art. 246 c.p.c.;

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto ex adverso fatto valere per i motivi di cui in narrativa ai sensi dell'art.29 Conv. Varsavia 12/10/1929;

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di S.E.A. S.p.A.;

nel merito, in via principale:

respingere le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto;

nel merito, in via subordinata:

nella denegata ipotesi in cui venga accertata la responsabilità di S.E.A. nella determinazione dei danni lamentati dall'attore, dichiarare Aeroflot - Linee Aeree Sovietiche obbligata a tenere indenne S.E.A. da qualsiasi conseguenza pregiudizievole comunque conseguente al presente giudizio e, per l'effetto, condannare Aeroflot - Linee Aeree Sovietiche



Grasso
GIUDICE DI PACE
Dott. Angelo Grasso

a versare a S.E.A. quanto da quest'ultima eventualmente dovuto all'attore a seguito del presente giudizio;

in via istruttoria;

- ammettere interpello del legale rappresentante *pro-tempore* di Aeroflot sui seguenti capitoli di prova:

1) "Vero che il volo SU286, con destinazione Mosca e con partenza prevista dall'Aeroporto della Malpensa in data 25.12.2000, ore 12.20, avrebbe dovuto essere effettuato da Aeroflot - Linee Aeree Sovietiche";

2) "Vero che il volo SU286, con destinazione Mosca e con partenza prevista dall'Aeroporto della Malpensa in data 25.12.2000, ore 12.20, è stato differito su decisione della stessa Aeroflot - Linee Aeree Sovietiche";

3) "Vero che tale decisione è stata determinata dalle avverse condizioni meteorologiche, in modo particolare dalla precipitazione nevosa che rendeva difficoltose le operazioni di partenza ed arrivo degli aeromobili";

- ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

4) "Vero che i giorni 24-25.12.2000 l'area relativa allo Scalo di Milano-Malpensa è stata interessata da un'intensa nevicata";

5) "Vero che la precipitazione nevosa si è tradotta in 30 cm. di neve al suolo";

6) "Vero che il servizio meteorologico ha previsto per i giorni 24-25.12.2000 sull'area dell'aeroporto di Milano-Malpensa precipitazioni di natura ed intensità diverse rispetto a quelle in concreto verificatesi";

7) "Vero che l'ultima precipitazione nevosa di intensità equiparabile a quella dei giorni 24-25.12.2000 sull'area geografica di Milano-Malpensa si è verificava dieci anni fa";

8) "Vero che la neve, caduta copiosamente, ha reso difficoltose le operazioni di atterraggio e decollo degli aeromobili sulle piste dell'aeroporto";

9) "Vero che, a seguito di tali difficoltà, alcune Compagnie aeree hanno deciso di cancellare i propri voli in partenza ed in arrivo dallo Scalo milanese";

10) "Vero che la decisione di alcune Compagnie aeree di cancellare i voli in decollo dall'aeroporto di Milano-Malpensa è stata determinata dalle avverse condizioni meteorologiche";

11) "Vero che, nonostante ciò, molti vettori hanno garantito lo svolgimento dei propri voli durante i giorni 24-25.12.2000";

GIUDICE DI PACE
Dott. Antonio



1 b

12) "Vero che le informazioni relative ai voli in partenza dagli Aeroporti gestiti da S.E.A. possono essere fornite da quest'ultima unicamente a seguito di autorizzazione e istruzioni della Compagnia Aerea del cui volo si tratta";

13) "Vero che la decisione di chiudere al traffico aereo l'aeroporto di Milano-Malpensa può essere assunta unicamente dall'E.N.A.C.".

- si indicano a testi l'ing. Felice Cottino, l'arch. Bruno Daverio e l'ing. Paolo Sordi, tutti presso S.E.A..

- con riserva di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova ex adverso dedotti e accolti, con i testi indicati.

in ogni caso:

con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

101 UNIVERSITÀ 101



GIUDICE DI P.
Dott. Angelo C...

I c

28/06/2009 12:40 FAX 029902994 STUDIO LEGALE

Conclusioni per Aeroflot Russian Airlines

Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

In via principale: dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 29 Conv. Varsavia recepita nell'ordinamento italiano con L. 19.05.1932 n. 841;

In via subordinata: rigettare ogni domanda svolta nei confronti di Aeroflot Russian Airlines perché non responsabile dei fatti dedotti.

In ogni caso: condannare parte soccombente alla refusione delle spese, diritti e competenze di lite.



Angelo Grasso
GIUDICE DI PACE
Dott. Angelo Grasso

Conclusioni dell'Attore :

In via principale : accertata la responsabilità della Società per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA per i fatti di cui in premessa, condannarsi la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 719,17= a titolo di risarcimento del danno o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge e rivalutazione monetaria dal 25-12-2000 al saldo, il tutto entro i limiti stabiliti per l'esenzione.

Spese di causa rifuse.

Conclusioni per la convenuta SEA-Società per Azioni Esercizi Aeroportuali :

Come da foglio di precisazioni allegato sub I°-a-b-c che precede, depositato in sede di udienza

finale

Conclusioni per la terza chiamata Aeroflot Russian Airlines.

Come da foglio di precisazioni allegato sub II° che precede, depositato in sede di udienza finale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.


Con atto di citazione ritualmente notificato il 9-5-2003 alla convenuta SEA - Società per azioni Esercizi Aeroportuali, l'attore Signor Lunardon Alberto la evocava in giudizio per l'udienza del 24-6-2003, assumendo avere riportato danni, di cui chiede il risarcimento, come da conclusioni in epigrafe riportate, per i disagi patiti nel giorno di Natale 2000, a seguito della cancellazione del volo Aeroflot dallo stesso prenotato SU286 da Milano Malpensa a Mosca.

Puntualizzava in particolare l'attore che tale cancellazione era stata provocata dal disservizio della SEA a fronte di una nevicata, certamente non eccezionale o imprevedibile nel mese di Dicembre, che aveva interessato la zona, per cui si vide costretto in aeroporto per nove ore senza informazioni ed assistenza, e onde evitare di perdere una coincidenza per Bangkok, doveva, alle 19,30 del giorno di Natale, raggiungere la stazione ferroviaria di Milano per proseguire in treno, senza cuccetta imprenotabile per tardività, sino a Roma Fiumicino ove poi nel giorno seguente 26 Dicembre riuscì ad imbarcarsi per Bangkok.

GIUDICE DI PACE
Dott. Angelo Grasso

Nel corso della prima udienza si costituiva in giudizio la convenuta SEA SPA, depositando comparsa di costituzione e risposta con cui preliminarmente eccepiva la decadenza del diritto ex adverso azionato, la propria carenza di legittimazione passiva, imputabile eventualmente al vettore Aeroflot Linee aeree Sovietiche, di cui chiedeva autorizzazione alla chiamata in causa, mentre nel merito escludeva comunque la propria responsabilità per inadempimento a causa della straordinarietà ed intensità della nevicata e denegava ogni diritto a risarcimento di danni morali o da vacanza rovinata nella fattispecie.

Autorizzata la chiamata in causa, quale terzo, della Aeroflot Russian Airlines questa si costituiva in giudizio nella seguente udienza del 13-11-2003, depositando comparsa di costituzione e risposta con cui eccepiva preliminarmente la decadenza alla azione da parte dell'attore e nel merito escludeva la propria responsabilità quale vettore aereo che, stante le condizioni di vicinanza delle pista di decollo, ingombre di 20-30 centimetri di neve, si vide costretto per



evidente causa di forza maggiore ad annullare il volo de quo, per la sicurezza dei passeggeri, osservando che l'evento di certo non eccezionale e prevedibile doveva essere fronteggiato dalla SEA, cui dovevasi imputare quindi ogni conseguenza di danno.

Successivamente nella udienza del 10-3-2004, avanti al Giudice di Pace Dott. Angelo Grasso, della V^a Sezione, subentrato nella titolarità della causa, per effetto di provvedimento del Giudice Coordinatore del 24-1-2004, al precedente titolare Giudice di Pace Dott.ssa Eleonori Gabriella della 16^a Sezione, nel frattempo dimessasi dalle funzioni, era avviato il tentativo di conciliazione che non ebbe positivo esito.

Indi in udienza del 24-6-2004, acquisite memorie istruttorie in precedenza autorizzate, era ammessa la escussione della teste Megenon Giovanna, indotta dall'attore, con delega al Giudice di pace di Montebelluna, nonché di due su tre testi indotti dalla convenuta SEA SPA e l'interrogatorio formale del legale rappresentante della Aeroflot Russian Airlines.

Nella successiva udienza del 15-12-2004, nel frattempo acquisita la prova delegata avanti al Giudice di Pace di Montebelluna, venivano sentiti i testi Sordi Paolo e Comini Felice per la

GIUDICE DI PACE
Dott. Angelo Grasso

SEA, e si dava atto della mancata presenza del legale rappresentante della Aeroflot a rendere il deferito interpello.

Indi, ritenuta chiusa la istruttoria e matura la causa per la decisione, le parti erano invitate a precisare le conclusioni ed alla discussione, il ché avveniva nella seguente udienza del 15-2-2005, mediante deposito e scambio di memorie conclusive in precedenza autorizzate con le conclusioni reciproche già in epigrafe riportate.

Dopodichè la causa era assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata in fatto ed in diritto e la richiesta formulata dall' attore va accolta.

Tuttavia prima di entrare nel merito occorre esaminare e decidere su alcune eccezioni preliminari e di carattere istruttorio, come segue :

In ordine alla eccezione di decadenza della domanda attorea.

Essa è stata eccepita sia dalla convenuta SEA sia dalla terza chiamata Aerfolot sulla base della convenzione di Varsavia del 12-10-1929, recepita in Legge 19-5-1932 n. 841, essendo stata promossa la azione oltre due anni dopo rispetto al giorno in cui avrebbe dovuto partire il volo interessante l'attore (25-12-2000/25-12-2002).

Tuttavia, con recente sentenza della Corte di Cassazione n. 12015 del 25-9-2001 è stato statuito che la eccezione decadenza biennale non opera nei confronti di soggetti diversi dal vettore, come nel caso di specie, ove l'azione è attivata nei confronti della SEA che non riveste la qualifica di vettore ma di gestore dei servizi a terra.

In ordine alle eccezione di carenza di legittimazione attiva della SEA.

La succitata giurisprudenza della Suprema Corte ha anche puntualizzato, nel medesimo contesto decisionale, che il gestore dei servizi a terra non può considerarsi come mero preposto del vettore, ma come soggetto distinto sia dal vettore che dal passeggero, onde ne discende la conseguenza della autonoma imputabilità a suo capo di determinati danni derivanti dal contratto di trasporto, per cui ne sussiste la legittimazione passiva.



GIUDICE DI PACE
Dot. Angelo Grasso

In ordine alla eccezione di incapacità a testimoniare della teste Menegon indotta dall'attore.

Viene eccepita dalla convenuta SEA in relazione al fatto che la teste, in sede di sua escussione a mezzo prova delegata avanti al Giudice di Pace di Montebelluna, ha affermato di avere a sua volta subito gli stessi disservizi lamentati dall'attore, precisando di non avere finora ritenuto di fare causa per non imbarcarsi in beghe legali, dal che deriverebbe la sua incapacità a testimoniare ex art. 246 CPC e la conseguente nullità della sua acquisita deposizione.

Osserva il Giudicante come la incapacità a testimoniare prevista dall'art. 246 CPC ricorre quando la persona chiamata a deporre abbia nella causa un interesse che sia tale da coinvolgerla nel rapporto controverso e da legittimare una sua assunzione in senso sostanziale e processuale nel giudizio.

Il coinvolgimento della stessa è per ora del tutto ipotetico e futuro: esso prescinde dal giudizio oggi in corso in cui, ormai concluso a sentenza, non è correlabile un diretto coinvolgimento della teste nella situazione e nel contenzioso in esame.

Per altro i fatti su cui è stata chiamata a deporre appaiono lineari, in parte già conclamati da una oggettiva notorietà e visualizzati in precedenti sentenze in cui la medesima fattispecie venne delineata e la sua escussione appare attendibile ed oggettiva.

Quindi la eccezione sollevata dalla convenuta SEA non è accoglibile.

Ciò premesso e quindi sgomberata la vertenza dagli orpelli preliminari procedurali si può passare alle considerazioni di merito.

In primis non si può sottacere come, per la situazione caotica verificatasi durante le festività natalizia 2000 nel grande hub lombardi di Malpensa, che ebbe notevole risalto nella opinione pubblica, tramite i mass-media, stante l'ingente numero di persone coinvolte costrette a stazionare per molte ore, proprio il giorno di Natale, con disagi facilmente intuibili, nei locali aeroportuali, si è maturata un giurisprudenza a livello di Giudice di Pace di Milano (Sentenza 10-4-2002 Dott. Terranova e Sentenza 23-7-2002 Dott. Castiglioni) sfavorevoli alle tesi della SEA SPA.

GIUDICE DI PACE
Dott. Angelo Grasso

Consta anche che la stessa SEA ad evitare il proliferare di cause a domanda risarcitoria abbia concordato con Associazioni di consumatori indennizzi di carattere transattivo, in entità che non tutti i passeggeri richiedenti hanno ritenuto di accettare, come evidentemente nel caso di specie. Ciò non significa che tali precedenti debbano necessariamente porsi a fondamento sostanziale del presente giudizio, avendo ogni causa una sua origine, storia e motivazione diversificate, ma tuttavia non può loro disconoscersi un certo qual *fumus boni juris*.

Quindi passando al caso concreto gli aspetti da scandagliare ai fini della decisione sono due e precisamente:

1. Se l'attore abbia effettivamente patito un danno e di quale tipo a causa dell'evento di cui alla vertenza in esame.

2. Se tale evento sia imputabile ad una responsabilità di inefficienza operativa della SEA o se possa invece addebitarsi ad una causa di forza maggiore od evento imprevedibile e di assoluta eccezionalità, come tale escludente la responsabilità della convenuta. (il discorso si limita alla SEA perché per quanto attiene la responsabilità del vettore Aeroflot già se ne è elisa la causalità in sede di disamina delle eccezioni preliminari per cui è pleonastico ridiscutere tale assunto del Giudicante che viene tuttavia così ribadito nel merito).

In ordine al primo punto ossia al danno patito dal Lunardon, ciò emerge dalla inequivoca deposizione testimoniale di Menegon Giovanna da cui si evincono tutti gli assunti attorei con particolare riferimento ai disagi connessi alla forzata permanenza per nove ore, del tutto disinformato ed abbandonato a se stesso presso il gate della Malpensa, nel giorno di Natale, alla necessità di dovere proseguire nella nottata in treno per Roma onde non perdere la coincidenza per la Thailandia, alla perdita di un giorno di vacanza, ed a alcune spese vive sostenute.

In aggiunta alla deposizione, quanto ai fatti, i servizi giornalistici prodotti da parte attorea e non contestati consentono anche di invocare il "notorio" ai sensi dell'art. 115, comma 2, CPC in quanto riferibili, come nel caso di specie, ad eventi di carattere generale ed obbiettivo che, proprio perché tali, non hanno bisogno di essere provati.

GIUDICE DI PACE
Dott. Angelo Grasso

E' quindi dimostrato che l'attore ha subito alcuni danni patrimoniali (acquisto di nuovi diversi biglietti) oltre ad un altro tipo di danno che pure non connotandosi strettamente come danno biologico, non essendone stata provata la lesione alla integrità psicofisica alla persona, suscettibile di accertamento medico legale, assume invece la veste qualificativa di danno esistenziale elaborato da alcuni anni a livello dottrinario con più di un riscontro giurisprudenziale (vedasi Cass. Sez. I°-7-6-2000 n. 7713) ed identificato nella lesione della serenità personale, garantita da norme di rango costituzionale, le quali tutelano i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali ove si espleta la sua personalità.

Non vi è dubbio che il coacervo di disagi lamentati e provati dall'attore, nella vanificazione della legittima aspettativa di godersi, al più presto o quanto meno in termini accettabili, una vacanza nel periodo adatto ad una massima serenità ,impone di riconoscergli una sofferenza morale costituente un danno ingiusto, come tale suscettibile di risarcimento ex art. 2043 CC, che viene quantificato con equo apprezzamento nella somma di Euro 700,00= oltre ad interessi legali dalla data della presente sentenza, comprensiva dei maggiori esborsi conseguenti alla variazione forzata del viaggio, anche se non esattamente documentati.

Non si ritiene di corrispondere il corrispettivo di una svalutazione monetaria, atteso il fatto che il l'interesse legale, annualmente aggiornato con leggi finanziarie, appare congruamente esaustivo, in relazione al corrente andamento inflazionistico.

Va aggiunto in tema che la Suprema Corte con recenti Sentenze 8827 e 8828 del 31-5-2003 ha ritenuto di superare l'orientamento tradizionale della giurisprudenza che faceva coincidere il danno non patrimoniale previsto dall'art. 2059 CC con il danno morale soggettivo, ricomprendendo ora nella astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da sfregio ai valori inerenti alla persona quale quelli lamentati nella fattispecie in esame.

Acclarata la sussistenza di un danno in capo all'attore rimane da esaminare la imputazione della responsabilità a monte : in ciò può ben ritenersi provato il pregiudizio, anche grave, causato ai passeggeri, quale diretta conseguenza di omissioni colpevoli della SEA, quale gestore

GIUDICE DI PACE
Dott. Angelo Grasso

aeroportuale, anche se le deposizioni testimoniali dei due Ingegneri Sordi e Cottino, responsabili sia della gestione delle piste che delle risorse aeroportuali, appaiono tendenzialmente improntate ad alleggerire la responsabilità della SEA.

Permane tuttavia il fatto oggettivo, emergente da riscontro documentali ed anche dalla loro deposizione, che, nonostante la copiosa nevicata che, in quella stagione ed a Nord, dovrebbero essere considerati eventualità normale, seppure da affrontare con prontezza e con adeguato dispiegamento di mezzi e servizi, l'ENAC ossia il massimo Ente preposto alla sicurezza dei voli non addivenne a provvedimenti di chiusura dell'aeroporto :

Da ciò si deve trarre la conclusione che la precipitazione, seppure abbondante, non era da considerare tale da non potere essere affrontata in sicurezza con adeguate misure, per cui per gli inconvenienti accusati dall'attore ed anche dalla generalità degli utenti allora coinvolti nel caos emerge una colpevolezza omissiva di cui deve rispondere la stessa SEA, tantopiù se si considera che la gestione di un aeroporto rientra nell'esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 CC. che impone una organizzazione tecnica e strutture più che adeguate per la prevenzione di ogni rischio potenziale.

Va ribadito che, per tali considerazioni, nulla può essere rimproverato alla convenuta terza chiamata Aeroflot che, nel quadro della salvaguardia dei suoi passeggeri, annullò il proprio volo per la insicurezza delle piste.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 CPC, e vengono liquidate come da dispositivo, sussistendo invece i giusti motivi per compensare le spese tra la terza chiamata Aeroflot Russian Airlines e la convenuta SEA SPA, stante la particolarità e novità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda, come proposta in narrativa, sulla causa RG32088/33, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone :

GIUDICE DI PACE

Dott. Angelo Grasso

- condanna la convenuta SEA Società per azioni Esercizi Aeroportuali, a pagare all'attore Signor Alberto Lunardon, la capitale somma di Euro 700,00=a titolo di risarcimento del danno in premessa specificato, oltre agli interessi nella misura legale,dalla data della presente sentenza.
- per l'effetto condanna la stessa convenuta tra loro, alla rifusione e pagamento a favore dell'attore delle spese di causa che liquida in complessivi Euro 2.48660= di cui Euro 93,78= per spese,,Euro 1.092,82= per diritti ,Euro 1.300,00= per onorari, oltre alle spese generali ex art. 15 L.P. noncè IVA e CPA.
- compensa le spese di giudizio tra la convenuta SEA SPA e la terza chiamata Aeroflot Russian Airlines.

Sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Milano il 22 Febbraio 2005.

La presente sentenza è stata resa pubblica e mediante deposito in cancelleria oggi

04 LUG 2005
IL CANCELLIERE
(Dr. Vito MERBA)

GIUDICE DI PACE
Dot. Angelo Grasso

